



ACCORDO

ex art. 4, co.1 L. 300/1970

In materia di allestimento di sistemi di videosorveglianza

In data 11 aprile 2019, presso la sede di Azienda Zero, in Passaggio Gaudenzio a Padova, si è riunita la delegazione trattante per la definizione di un accordo che consenta l'impiego di impianti audiovisivi e altri strumenti, come stabilito all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Premesso che:

- L' art. 4 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori", così come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 stabilisce che:
  1. gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali(..).
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
  3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- nella nozione di "impianti audiovisivi" possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro di captare, registrare, elaborare, conservare informazioni relative all'attività dell'Azienda;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato norme generali in materia con l'atto datato 8/4/2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza";
- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.", ha fornito indicazioni operative che mirano ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

**1. Descrizione delle finalità e delle attività.**

Azienda Zero, unicamente per garantire la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ha predisposto un sistema di monitoraggio con impianti di videosorveglianza dei diversi accessi alle sedi aziendali con eventuale estensione alle zone perimetrali esterne: la videosorveglianza,

1

interesserà esclusivamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati esclusivamente al personale e di ogni altro spazio fisico non citato;

Detti impianti non verranno utilizzati per finalità di controllo a distanza del lavoratore né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore stesso;

L'attività in esame consiste nella videosorveglianza in tempo reale, attualmente senza videoregistrazione, delle aree sopra descritte, da parte di personale appartenente ad una società esterna, nominata responsabile esterno del trattamento dei dati;

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

## **2. Descrizione delle modalità di utilizzo e conservazione delle immagini**

Gli impianti previsti ad oggi contemplano esclusivamente la videorilevazione.

L'obbligo di informativa previsto dall'art. 12 del General Data Protection Regulation (GDPR) è adempiuto con modalità semplificata, con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza delle telecamere. I cartelli, realizzati sulla base del modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 8.4.2010, sono esposti in posizione chiaramente visibile nei luoghi videosorvegliati o nelle immediate vicinanze, prima del raggio di azione delle telecamere; hanno dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e sono scritti con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi dei predetti cartelli, rinvia a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR, ed è disponibile agevolmente, senza oneri per gli interessati, accedendo al sito aziendale.


In caso di installazione di sistema che preveda la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il tempo di conservazione viene fissato in 24 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene fissato in 72 ore. In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è Azienda Zero, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto di Azienda Zero, l'Azienda provvederà a stipulare apposito accordo per la nomina della stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati, così come previsto e disciplinato dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/676.

Le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità Giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large stylized 'G', a signature that appears to be 'Mg', a signature that appears to be 'R', a signature that appears to be 'Q', the number '2', a signature that appears to be 'F', a signature that appears to be 'Gh', and a signature that appears to be 'MS'.

Sarà rispettata la disciplina normativa in materia di Privacy, in particolare dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i così come da ultimo novellato dal D. Lgs 101/2018, dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Azienda predisporrà un regolamento interno che definirà la "policy" aziendale in materia di videosorveglianza.



Le parti, considerato che la RSU e le OO.SS, alla luce delle informazioni ricevute danno atto della sussistenza delle motivazioni di tutela del patrimonio e di sicurezza dei luoghi di lavoro a fondamento della decisione aziendale di installare degli impianti di videosorveglianza, concordano con la predetta installazione degli impianti di videosorveglianza per videorilevazione e l'eventuale futura videoregistrazione, nelle aree perimetrali e nei diversi accessi alle sedi aziendali esclusivamente per perseguire finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Precisando che:

- l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità alla norme legali e contrattuali vigenti nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, in particolare della disciplina dettata dal regolamento (UE) 679/2016, dal novellato D.Lgs 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei Dati personali 8.4.2010;
- le nuove tipologie di impianto e/o eventuali interventi che dovessero integrare l'attuale sistema di videosorveglianza di cui al punto 2) saranno oggetto di preventiva comunicazione e informativa, al fine di verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art. 4 della Legge del 20.5.1970, n. 300;
- i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto indicato al punto 1) del presente accordo e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve le esigenze di polizia e di giustizia;
- i lavoratori ed i terzi che transitano nelle aree videosorvegliate saranno informati della presenza delle telecamere mediante affissione di specifici cartelli, come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali datato 8.4.2010.



Letto, confermato e sottoscritto,

Per la parte pubblica




Dott.ssa Patrizia Simionato Direttore Generale Presidente	
Dott.ssa Michela Barbiero Direttore Amministrativo Componente	
Dott.ssa Simona Aurelia Bellometti Direttore Sanitario Componente	
Dr.ssa Maria Martelli Direttore UOC Gestione Risorse Umane Componente	



Per la parte sindacale:

	Cognome e nome	Firma
CISL FP	TURATO FABIO	
CGIL FP	GO' GIANCARLO TOGNARZO STEFANO	
UIL FP L		
FSI USAE		
FIALS		
Nursing UP		

Per la RSU:

	Firma
De Zen Paolo	
Di Chiara Giulia	
Di Lenna Marco	
Padovan Roberta	
Righele Alessio	
Santinato Stefano	
Zamengo Giuseppe	



Data: 14/07/2017  
 Totale schede: 9  
 Ultima planimetria: 14/07/2017  
 n. 2  
 scala 1:200



**Agenzia del Territorio**  
**CATASTO FABBRICATI**  
 Ufficio provinciale di  
**Padova**

Disasterazione protocollo n. PD0109171 del 21/04/2010  
 Pianimetria di v.s.v. in Comune di Padova  
 Paragrafo 1adpr autorizzato

alt. 1

Identificativa Catastale:  
 Sezione: A  
 Foglio: 25  
 Particella: 1164  
 Subalterno: 99

Completata da:  
 Progettista SILVIO  
 Ingegnere ALL'ALBO:  
 Prop. TAVOLGO  
 n. 1356



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 14/07/2017 - Comune di PADOVA (GZ24) - Foglio: 66 - Particella: 40 - Subalterno: 99

Data: 14/07/2017 - n. 164882 - Richiedente: F.R.L.G.S./25107/100

Den.: 14/07/2017  
Fonte scheda: 2  
Forma planimetrica: 1

764882 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U  
Numero di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesta: A3(297x420)

Agenzia del Territorio  
**CATASTO FABBRICATI**  
Ufficio provinciale di  
Padova


Doc. catastario protocollato n. PD0109171 del 21/04/2010  
Pianimetria ed. u.i.v. in Comune da Padova  
Passaggio Ingi. Giudiziaro

DATA: 1

Indicazioni Catastrali:  
Esistono: A  
Foglio: 25  
Particella: 1164  
Subalterno: 99

Completata da:  
Prestaben SILVIO  
Incaricato all'atto:  
Geometra  
Prov. Treviso

N 1555



PIANO TERRA h= 5,70

Comune dei Fabbricati - Situazione al 14/07/2017 - Comune di PADOVA (GZ24) - < Foglio: 66 - Particella: 140 - Subalterno: 99 >

DATA: 01

DATA: 14/07/2017 - n. 14882 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.